



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0010/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0093/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0094/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0096/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0097/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0098/CFA/2022-2023

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Enrico Crocetti Bernardi - Componente

Massimo Galli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sui reclami numero 0093/CFA/2022-2023 proposto dalla società ASD Olimpus Roma in data 03.02.2023; numero 0094/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Thiago Grippi in data 03.02.2023; numero 0096/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Borges Fonseca Caio Junior in data 03.02.2023; numero 0097/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos in data 03.02.2023; numero 0098/CFA/2022-2023 proposto dalla società A.S.D. Todis Lido di Ostia in data 03.02.2023;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale sezione disciplinare n.115/TFN-SD del 27.01.2023;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza dell'8.03.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Massimo Galli e uditi gli Avv.ti Federico Schiavoni per la società ASD Olimpus Roma; Mattia Grassani per il sig. Thiago Grippi; Nicola Paolini per il sig. Borges Fonseca Caio Junior; Michele Cozzone per il sig. Jorge Henrique Fernandes Rodrigues Dos Santos e la società A.S.D. Todis Lido di Ostia; Cristiano Pasero per la Procura Federale;

Vista l'istanza di rinvio formulata dalla Procura Federale e sentite tutte le parti;

Rilevato che tale richiesta appare fondata poiché - secondo la Procura Federale - basata sulla assoluta necessità di verifica delle dichiarazioni del Grippi - e di cui all'esposto citato nell'ordinanza del 2 marzo u.s. - al fine di attribuire alle stesse natura di attività collaborativa quale prevista dall'art. 128 CGS, circostanza questa che non solo incide sulla posizione del medesimo Grippi ma anche sull'entità delle eventuali sanzioni, come dal medesimo Procuratore Federale precisato;

Visto l'art. 38, comma 5, CGS CONI;

P.Q.M.

Rinvia la trattazione dei reclami al giorno 12 aprile 2023, ore 16:00 e sospende i termini di estinzione del giudizio fino a tale data.

L'ESTENSORE

Massimo Galli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce